



COMUNE DI LURAS

Provincia di OLBIA - TEMPIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 16-06-15

Oggetto: IUC anno 2015 - Approvazione aliquote Imposta Comunale Propria (IMU).

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19:05, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA	P	SCANU GIOVANNI	P
GIUA PIETRO	P	DEPPERU ALESSANDRO	P
USAI GIOVANNI	P	SANNA GIAN MARIO	A
MENCONI ROSARIO	P	MALU CRISTINA	A
FRESI ROBERTO	P	PIRISINU ANTONIO	P
AZZENA MAURO	P	ZEDDE MARCO	P
SCANU ANTONICA	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CAREDDU MARIA GIUSEPPINA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. ADDIS SALVATORE.

..... in continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del presente argomento da parte della Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Giovanna Addis;

Premesso	<p>che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;</p> <p>che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;</p> <p>che il comma 703, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;</p> <p>che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, nella determinazione delle aliquote IMU deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevede che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille.</p>
Vista	<p>la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto <i>“Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”</i>.</p>
Richiamata	<p>la propria deliberazione n. 25 del 01/08/2014 con cui erano state determinate per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota 0,40 % per abitazione principale e pertinenze; • aliquota 0,40 % per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; • aliquota 0,40 % per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; • aliquota 0,40 % per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; • aliquota 0,2 % applicata ai fabbricati rurali a uso strumentale; • aliquota 0,76 % da applicarsi a tutte le altre fattispecie; • detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.
Rilevato	<p>che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica: all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
Visto	<p>l'articolo 9- bis del DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 disponendo che, a decorrere dall'anno di imposta 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio</p>

Rilevato dello Stato a condizione che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2015;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
il Decreto Min. Interno del 24 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

il Decreto Min. Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio dello stesso anno;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000, 1° c. art. 49, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, N° 174, sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole

in

ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla responsabile del servizio interessato;

CON N° 8 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da N° 10 Consiglieri presenti e N° 8 votanti (astenuiti i Consiglieri Pirisinu Antonio e Zedde Marco, gruppo "Amici per Luras")

D E L I B E R A

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio **2015** le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - a) aliquota **0,40 %** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - b) aliquota **0,76 %** da applicarsi a tutte le altre fattispecie;
 - c) detrazione **Euro 200,00** a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. N° 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to ADDIS MARIA GIOVANNA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
con parere Favorevole

VISTO

Il Responsabile del Servizio
F.to ADDIS MARIA GIOVANNA

IL Presidente
F.to CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

IL SEGRETARIO
F.to ADDIS SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 con decorrenza dal 18-06-2015 (art. 124, c.1, T.U. D.Lgs n° 267/2000) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. Prot. (art. 125,, T.U. D.Lgs n° 267/2000).

Luras, li 18-06-2015

SEGRETARIO
F.to ADDIS SALVATORE

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

Immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune (art.32 della L. n°69/2009) per gg. 15 dal 18-06-2015

F.to IL DIPENDENTE ADDETTO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Luras, li 18-06-2015

ADDIS SALVATORE

(Il Segretario Comunale)